

Decreto 21 maggio 2009.

(Gazz. Uff. n. 136 del 15 giugno 2009)

**Art. 5**

*Interessi per pagamenti rateali*

1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'[articolo 20](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall'[articolo 3-bis](#), comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'[articolo 38](#), comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.